

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2023, n. 9285: AIA – modifica non sostanziale – effetti del silenzio della PA**

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ribadisce il principio generale dell'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 L. 241/1990 ai procedimenti ambientali, soffermandosi in particolare sul termine previsto all'art. 29 nonies, comma 1, d. lgs. 152/2006 in tema di modifica non sostanziale dell'AIA, a mente del quale decorsi 60 giorni dalla comunicazione della modifica qualificata come non sostanziale dell'impianto, il privato può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Viene chiarito che l'art. 29 nonies, comma 1, d. lgs. 152/2006 non costituisce una deroga al suddetto principio, in quanto la norma non preclude alla P.A. di intervenire successivamente al decorso del termine, né stabilisce che esso determini l'approvazione della modifica non sostanziale per *silentium* o che abbia natura perentoria. La deroga a tale principio si ha solo laddove la legge lo preveda in modo esplicito.

Il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione della modifica dell'AIA attribuisce, dunque, al privato la *mera facoltà* di procedere lecitamente all'esecuzione delle variazioni comunicate, salvo e impregiudicato il potere della P.A. di pronunciarsi successivamente anche qualificando la modifica comunicata di natura sostanziale con conseguente necessità di ottenerne la previa autorizzazione. Si rammenta, infatti, che le modifiche sostanziali dell'AIA sono soggette a nuova autorizzazione ex art. 21 nonies, comma 2, d. lgs. 152/2006.

**Link:**[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209169&nomeFile=202309285\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209169&nomeFile=202309285_11.html&subDir=Provvedimenti)